



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 37 del 16/04/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 1759/03/17. SIG. CONSAGRA MAURIZIO / COMUNE DI RAGUSA.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### **PREMESSO CHE**

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

**CHE** con ricorso notificato a questo Ente in data 31.12.2015, il sig. Consagra Maurizio impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. L424/2015 afferente a TARSU per gli anni 2009-2012, emessi dal Comune di Ragusa;

**CHE** il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente nel giudizio, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea calandra Mancuso, con deliberazione di G.M. n. 33 del 20.01.2016; il giudizio veniva iscritto al numero 152/2016 R.G.R.;

**CHE** con sentenza civile n. 1759/03/17 del 13.09.2017, notificata in forma esecutiva in data 22.12.2017, la Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso, condannando il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, determinate in complessivi €. 500,00 oltre accessori come per legge e rimborso C.U., in favore del ricorrente

**CHE** l'Ente non ha provveduto nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo (22.12.2017) alla liquidazione della somma spettante al signor Consagra

Maurizio, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I (protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121627 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 477 del 14.11.2017, non veniva esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione;

**ATTESO** che la suddetta sentenza è stata notificata il 22.12.2017 munita di titolo esecutivo, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzione e pertanto danni gravi e certi all'Ente, occorre dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme dovute al signor Consagra Maurizio;

**VISTO** il parere reso dalla Corte dei Conti per la Campania nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018, nella quale i Giudici campani, condividendo le argomentazioni della Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Sicilia (deliberazione 2/2005), secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'Ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso *“non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito”*, e che anzi la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli.

**DATO ATTO** che l'ufficio scrivente ha inserito la suddetta sentenza della CTP, tra i debiti fuori bilancio, per le somme dovute al signor Consagra Maurizio, come risulta dalla nota prot. 30478 del 13 marzo 2018;

**CHE** per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione delle superiori somme per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**VISTO** l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): *“nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

**DATO ATTO** che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 22/12/2017);

**VISTA** la nota pr. 10057 del 25.01.2018, con la quale l'avv. Rosario Avveduto ha trasmesso il n. di c.c. bancario e codice IBAN del suo assistito, sig. Consagra Maurizio;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa prima citata, la complessiva somma di €. 780,56 così distinta: €. 500,00 spese di giudizio, €. 75,00 spese generali, €. 23,00 C.P.A., €. 131,56 IVA 22%, €. 30,00 rimborso

contributo unificato, €. 21,00 costo notifica sentenza, somma da accreditare sul c.c. bancario del signor Consagra Maurizio in allegato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n.1759/03/17 del 13.09.2017, notificata in forma esecutiva in data 22.12.2017, la complessiva somma di €. 780,56 così distinta: €. 500,00 spese di giudizio, €. 75,00 spese generali, €. 23,00 C.P.A., €. 131,56 IVA 22%, €. 30,00 rimborso contributo unificato, €. 21,00 costo notifica sentenza;

2) imputare l'importo complessivo di €. 780,56 al capitolo 1230.2, “fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente, Bil. **2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002**, PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) liquidare la somma complessiva di €. 780,56 al sig. Consagra Maurizio, da accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato;

4) dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 22.12.2017);

5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento commessi con la superiore liquidazione, entro il 20.04.2018.

---

Ragusa, 16/04/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*